Presidente

Giudice

Giudice

Giudice

e residente in



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

PRIMA SEZIONE

Composta dai Signori:

Dott.

Dott.

*Col. E.I.

5. Ten. Col. E.I. Mario

Vito Nicolò DIANA Dott.

Luigi Maria FLAMINI

Stefano

Lorenzo

GAJANI BILLI

BEFI

PALAZZI

Giudice

con l'intervento del Procuratore generale militare in persona del Dott.

Domenico GIORDANO e con l'assistenza del cancelliere di udienza,

Federica FOCA', in seguito all'appello proposto dal Difensore avverso la

sentenza n.61 pronunciata in data 3 dicembre 2010 dal Tribunale militare di

Napoli - Sez. I, ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

, nato il

libero - contumace

nei confronti di:

residente in Via

nato il

8 libero - contumace

IMPUTATI DI:

Violata consegna aggravata in concorso (artt. 110 cp., 47 nº2 e 120

c.p.m.p.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data sentenza:

8 novembre 2011

Data deposito:

13 dieembre 20

Funzionario An/ministrativo

Dott.ssa Maria Lucia DE FILIPPIS

Estensore:

Dr. Stefano PALAZZI

1121-03-2012

inviato estratto esecutivo
mei conforti di
Antonaci Renoto Fina

GENERALE Procura Militare .

PASSIO C.A. A. ROMA

Redatta scheda casellario il:

22-03-2018

Campione penale art .:

Impugnazioni presentate da



	Con sentenza del 3\12\2010 il Tribunale Militare di
	condannava e
	rispettivamente alla pena di mesi tre e mesi due di reclusione militare per il
	reato di violata consegna aggravata in concorso contestatogli.
	Il fatto risultava così contestato: "Violata consegna aggravata in
	concorso (artt. 110 c.p, 47 n°2 e 120 c.p.m.p.) perché, rispettivamente,
	l' G.d.F. e il G.d.F., entrambi
1000	in servizio presso la Compagnia G.d.F. di comandati di servizio di
	pattuglia automontata, con turno 18.00/24.00 del 22.07.2008, il primo in
9	qualità di capo pattuglia e il secondo in qualità di autista, in concorso tra
	loro, violavano le consegne avute - previste, tra l'altro, dal foglio di
	servizio nº156 del 22.07.2008 -portandosi nel Comune di
	, località presso l'abitazione della Sig.ra
	dove si trattenevano per circa un'ora, tra le 22.00
	e le 23.00 circa, per consumare la cena, riprendendo poi il normale servizio.
	Il tutto omettendo di annotare la relativa sosta sul foglio di servizio, nonché
	annotando nel rapporto sui controlli eseguiti del foglio in parola, il servizio
	di appostamento in località e di vigilanza, con passaggi,
	presso la in orari non compatibili con la predetta sosta.
	Fatto commesso il 22.07.2008, tra le 22.00 e le 23.00 circa in
	Con l'aggravante, per entrambi, del grado rivestito".
1	I Giudici di prime cure, sulla scorta della documentazione acquisita e
	del contenuto delle deposizione rese dai testimoni escussi, ricostruivano i
	fatti di causa nel modo seguente.
	Il Tribunale esponeva che l'attività cui gli odierni imputati erano stati

comandati consisteva in specifici compiti concernenti attività di polizia giudiziaria e prevedeva, quale localizzazione geografica, l'itinerario inoltre, Rilevava, l'organo giudicante che nel suddetto ordine di servizio, risultava la seguente annotazione: "dalle 21:30 sino alle 22:00 svolto appostamento in località dalle 22,30 sino alle 23,15 il servizio veniva svolto in dove venivano effettuati passaggi presso il '. Di che in contro, secondo la testimonianza della teste quel momento intratteneva una relazione sentimentale con l' nell'orario compreso tra le 22,00 e le 23,00 circa del 22 luglio 2008, entrambi gli imputati si trovavano a cena presso la sua abitazione in località In ordine alla deposizione della predetta, i primi Giudici ne riportavano analiticamente il relativo contenuto in ordine alle alla partecipazione alla cena modalità dell'accordo con l' che aveva anche di un collega del prevenuto (tale notato a disagio poiché aveva detto di aver capito che avrebbero fatto " la spaghettata" dopo la fine del servizio) e al contenuto di una telefonata fatta dal primo alla centrale operativa, mentre era in casa della teste, con la quale aveva comunicato di trovarsi in servizio sulla La teste aveva, infine, riferito che i due imputati erano usciti da casa alle ore 23:10 -23:15. Riportavano, quindi, il contenuto della deposizione del teste della Compagnia di all'epoca dei fatti quale aveva riferito in dibattimento circa le modalità e il contenuto del servizio che doveva essere svolto dagli imputati e l'ubicazione del comune

£ ...

ricadente sotto la competenza della suddetta di Compagnia e compreso nell'itinerario pur non rappresentando la via principale e più agevole. Il aveva riferito, come confermato dai tabulati telefonici altresì, che l acquisiti, aveva chiamato dal suo cellulare, con utenza la Centrale Operativa verso le 22:30 circa, per segnalare la posizione della pattuglia nella città di "mentre, nel momento della telefonata, il località era in territorio di cellulare dell' corrispondente proprio al luogo ove è ubicata l'abitazione della Il Tribunale rilevava in proposito che dai tabulati telefonici , alle-22:13,57 era intestata ad risultava che l'utenza n. alle 22.14.02 a quella di agganciata alla cella di a quest'ultima anche alle 22.30.52. Nella decisione gravata si dava conto, inoltre, delle dichiarazioni del secondo le quali era consulente tecnico della difesa Ing. erroneo desumere acriticamente la posizione del possessore del telefono cellulare in trattazione esclusivamente sulla base della posizione "cella" agganciata dal telefono cellulare desunta dalla lettura dei soli tabulati telefonici", in quanto tale informazione doveva essere "valutata tenendo presente tutte le circostanze che rendono irregolare e variabile il raggio ed il contorno delle celle di copertura di un sistema SRB/MS (Stazione Radio base/ Stazione Mobile)", come dettagliatamente indicate nella sua relazione. Infine, venivano riportate le dichiarazioni rese dagli imputati secondo le quali, la sera del 22/7/2008, essendo comandati di servizio di pattuglia La e si erano trattenuti circa cinque minuti all'esterno dell'abitazione della sig.ra negando, quindi, entrambi di essere saliti nell'appartamento della signora e di avere li cenato.

Sulla scorta del materiale probatorio acquisito, i primi Giudici ritenevano provata la responsabilità dei due imputati in ordine al reato loro contestato. Preliminarmente, giudicavano attendibile la testimonianza della nonostante i motivi di rancore dalla stessa palesati in modo sincero, osservando che la sua personale conoscenza dell'altro imputato si sarebbe mal si conciliata con la circostanza, riferita da entrambi gli imputati, secondo cui il Finanziere non era proprio sceso

dall'autovettura e non aveva avuto modo di vedere neppure la

ed aggiungendo che la telefonata fatta dall' con il proprio

cellulare alla Centrale Operativa riferita dalla medesima teste smentiva in

modo reciso la ricostruzione alternativa prospettata dai due imputati,

secondo i quali la telefonata in parola sarebbe tata fatta dopo che i due

avevano lasciato l'abitazione della stessa che, quindi, non avrebbe potuto

esserne a conoscenza.

Sulla scorta delle esposte considerazioni concludevano per la piena attendibilità della teste e sulla responsabilità anche del il quale aveva concorso nella commissione del reato non opponendosi alla sosta non consentita e non annotando la stessa sull'ordine di servizio. Ritenevano, però, che le due posizioni dovevano essere differenziate, essendo più grave la posizione dell' in quanto capo pattuglia, e dunque onerato di una maggiore responsabilità di servizio e ideatore della

fattispecie criminosa contestata.

Così ricostruito e qualificato il fatto, il Tribunale militare di dichiarava la colpevolezza degli imputati in ordine al reato loro ascritto in concorso e li condannava alla pena sopra indicata, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, con la concessione dei benefici di legge.

Avverso detta decisione interponeva appello il difensore dei due imputati, il quale deduceva i seguenti motivi a sostegno dell'impugnazione.

1. assoluzione dal reato ascritto perché il fatto nen sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato, quantomeno ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p.

Il difensore si doleva della erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti e della ritenuta non credibilità della versione difensiva sostenuta dai due imputati.

A sostegno della doglianza si precisava che il territorio di ____ la

era ricompreso nell'itinerario ____ che i due testi

dovevano percorrere secondo l'ordine di servizio e che i dati probatori
inerenti alle celle telefoniche dimostravano la presenza dell' in

detto territorio per un tempo minimo, quantificabile in circa quindici
minuti, fra le ore 22,14 e le ore 22,30, ovvero il tempo delle due telefonate
in relazione alle quali il cellulare risulta agganciare la cella inerente al

territorio di Tali elementi riscontravano, secondo
l'assunto del difensore, la tesi difensiva.

L'appellante si doleva, inoltre, della erronea valutazione della deposizione della da valutare con particolare rigore, attesi

11/

i motivi di risentimento dichiarati dalla stessa, comprovati dall'altra e dal fatto che denuncia presentata dalla predetta a carico dell' la stessa avesse conservato lo scontrino fiscale della spesa effettuata per preparare la cena di cui all'imputazione,

Concludeva, quindi, il difensore che: 1) La sera del 22.07.2008 i due militari stavano espletando l'attività di servizio come da direttive; 2) il percorso da effettuarsi non risultava obbligatorio, ma ben poteva essere leggermente modificato; 3) gli imputati alle ore 22,00 circa si erano recati rientrante nell'itinerario e nell'oggetto del servizio, nel territorio-di e si erano trattenuti circa 5 minuti all'esterno dell'abitazione della sig.ra

4) il traffico telefonico dell' lasso temporale della sosta presso l'abitazione della sig.ra 5) in ordine alla cena dalla deposizione della sig.ra sorgevano ragionevoli perplessità non potendo ritenersi attendibili le relative risultanze a causa dei forti rancori dalla stessa serbati.

confermava il breve

Conseguentemente, chiedeva, seppur ai sensi del capoverso di cui all'art. 530 c.p.p., l'assoluzione per il reato contestato ad entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato.

Concessione dell'attenuante di cui all'art. 48. ultimo comma, c.p.m.p. - Congrua riduzione della pena.

In subordine, e per mero scrupolo difensivo, il difensore chiedeva concedersi l'attenuante di cui all'art. 48, ultimo comma, c.p.m.p. e, comunque, disporre una congrua riduzione della pena. A sostegno della richiesta deduceva che gli imputati erano immuni da qualsivoglia precedente penale, erano di giovane età (soprattutto con riferimento al

coimputato ed avevano sempre espletato il servizio con lodevoli requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere.

All'odierna udienza il Procuratore Generale Militare formulava le sue conclusioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata mentre il difensore chiedeva l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, capoverso, c.p.p. e insisteva per l'accoglimento delle richieste formulate nell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che l'appello possa trovare accoglimento soltanto con riferimento alla posizione del che va assolto perché il fatto non costituisce reato, ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., mentre la sentenza impugnata va confermata nel resto.

Con il primo motivo di censura di cui al punto 1), già riportato e che si deve ritenere integralmente richiamato nella presente parte motiva, l'appellante si è doluto della erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti e della conseguente erronea ricostruzione dei fatti, assumendo che i due imputati si erano trattenuti presso l'abitazione della soltanto per pochi minuti e deducendo che tale condotta non integrava il reato contestato.

La doglianza in esame è infondata in punto di ricostruzione del fatto mentre è fondata per quanto attiene all'integrazione degli elementi costitutivi del reato in capo al coimputato

All'esito dell'istruttoria dibattimentale è rimasto incontestato che i
due coimputati, mentre svolgevano il servizio previsto dall'ordine del
giorno in atti, si erano fermati, alle ore 22 circa, presso l'abitazione della
signora ubicata nel territorio del comune di

lu

Detto comune si trovava lungo l'itinerario che i due militari dovevano seguire per raggiungere la località presso la quale dovevano espletare lo specifico servizio di vigilanza presso la locale tenenza, anche se non rappresentava il tragitto più veloce e comodo, come espressamente riferito dal teste Tali circostanze sono ammesse dai due imputati che, però, nell'impugnare la decisione di primo grado, contestano recisamente di essersi trattenuti presso l'abitazione della per consumare una cena, assumendo, in contrario, di avervi fatto soltanto una sosta di pochi minuti.

Orbene, questa Corte ritiene infondati i profili di censura increnti la permanenza dei coimputati per il tempo occorso per cenare nell'abitazione menzionata e condivide pienamente la ricostruzione dei fatti operata dai primi Giudici. Invero, la permanenza dei due militari presso l'abitazione della con le modalità di cui all'imputazione risulta confermata, in primo luogo, dalle dichiarazioni della predetta che, a giudizio del Collegio, non può essere ritenuta inattendibile. Infatti, la difesa ha posto a fondamento del suo assunto, concernente la inattendibilità della teste di accusa, i motivi di risentimento dalla stessa nutriti nei confronti dell' in conseguenza della rottura della loro relazione sentimentale, come dimostrato dall'ulteriore denuncia formulata nei confronti del prevenuto nonché dal fatto che la stessa aveva conservato lo scontrino relativo ai prodotti acquistati per preparare la cena in contestazione. Va però rilevato in proposito che il risentimento del teste nei confronti dell'imputato non è sufficiente, da solo, a determinare un giudizio di inattendibilità che, viceversa, deve essere fondato anche su elementi

1/

estrinseci. Orbene, le risultanze dibattimentali, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, riscontrano sotto il profilo logico le dichiarazioni della teste di accusa, in particolare la telefonata effettuata dall' alla sala operativa, riferita in udienza dal suo superiore Dall'istruttoria dibattimentale e dai tabulati telefonici relativi risulta, in modo inconfutabile, che la telefonata all'utenza dell' in parola fu effettuata da questi alla sala operativa alle ore 22,30 mentre si trovava presso l'abitazione della ed alla presenza di quest'ultima. Tali circostanze emergono dalle evidenze del tabulato e dal fatto che la testimone era a conoscenza della telefonata medesima di cui, altrimenti, non avrebbe potuto avere contezza. Nel corso della riferi che si trovava nella città di conversazione in parola l' mentre, come detto, era presso l'abitazione della Infatti, come anticipato, appare evidente che la conoscenza della telefonata dimostra che i e del relativo contenuto da parte della predetti militari alle ore 22,30 circa si trovavano presso la sua abitazione e non, come falsamente riferito dall' presso la città di Inoltre, la non veridicità di quanto affermato dall' alla sala operativa sulla sua posizione riscontra ulteriormente quanto dichiarato in quanto è evidente che il primo non aveva ritenuto dalla opportuno comunicare la sua reale posizione e la momentanea sospensione del servizio proprio perché la pausa, contrariamente all'assunto difensivo, non era affatto fisiologica e legittima in quanto, come riferito dalla era consistita non in una breve sosta per un caffè bensì nell'interruzione dell'attività comandata di circa un'ora al fine di

W

consumare una cena.

Infine, le emergenze del tabulato telefonico non contraddicono le dichiarazioni della teste in quanto dimostrano che l' si trovava in territorio di anche alle ore 22,13 e, quindi, per un lasso di tempo di circa 17 minuti (e non di 13 come affermato dalla difesa) mentre soltanto in occasione dell'ulteriore telefonata delle ore 23,40 risulta avere agganciato un'altra cella telefonica, quindi in un orario del tutto compatibile con quanto riferito dalla

Quanto sopra osservato rende del tutto irrilevante la censura mossa dall'appellante in ordine alla mancata considerazione da parte dei primi Giudici delle osservazioni formulate dal *Consulente di parte sulla attendibilità della coincidenza fra la cella telefonica che risultava agganciata e la posizione dell' Infatti, come sopra rilevato, nel caso di specie le due telefonate sopra richiamate non risultano messe in dubbio, sotto il profilo della coincidenza geografica, da quanto osservato dall'esperto addotto dalla difesa, in quanto la prima del tutto coincidente con le risultanze delle annotazioni dei due imputati e con lo svolgimento del servizio, in particolare con la fine del servizio in e la seconda riscontrata, sempre sotto il profilo indicato, dalle dichiarazioni della che non poteva altrimenti essere a conoscenza della telefonata e del suo contenuto se la stessa non fosse stata realmente fatta mentre l' era presso la sua abitazione.

Ma, invero, anche la critica mossa all'altro elemento di riscontro individuato dai primi Giudici e costituito dalla conoscenza fra la teste e il appare priva di pregio. Infatti, quanto dedotto dalla difesa,

11

ovvero che conoscenza de qua sarebbe maturata durante il lungo lasso di
tempo in cui era intercorsa la relazione fra questa e l'èrimasta
priva di alcun riscontro probatorio e si deve, quindi ritenere una mera
illazione.

Infine, l'attendibilità della teste, ad avviso del Collegio, è dimostrata anche dal fatto che il risentimento della stessa nei confronti dell' non avrebbe giustificato le sue dichiarazioni accusatorie anche a carico dell'altro componente la pattuglia, atteso che la teste era ben consapevole che, accusando in modo non veritiero l' di avere interrotto il servizio per trattenersi a cena presso la sua abitazione, avrebbe inevitabilmente coinvolto anche il rispetto al quale non è emerso alcun motivo di risentimento.

In definitiva, alla luce di quanto osservato, le dichiarazioni della teste di accusa non solo non sono state smentite da alcun elemento diretto e contrario, di analoga valenza probatoria, ma sono state riscontrate, anche sotto il profilo logico, dagli elementi sopra esposti, la cui valenza non si può ritenere scalfita dalle censure mosse dagli appellanti.

Ne consegue che le risultanze probatorie utilizzate dai primi Giudici e

la relativa ricostruzione come operata nella sentenza gravata sono immuni

da vizi di natura fattuale e logica e, pertanto, le relative conclusioni cui

sono pervenuti vanno condivise pienamente. Pertanto, la sosta in esame

risulta effettuata con le modalità di cui all'imputazione e, quindi, rimane

confermata la responsabilità dell' come ritenuta dai primi

Giudici, essendosi dimostrate infondate le censure poste a base del gravame,

come sopra affermato.

W

Viceversa, alla luce dei fatti acclarati, questa Corte dubita che sia stata accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al In tale disamina occorre prendere le mosse da un dato emerso in modo univoco dall'istruttoria dibattimentale, ovvero che il era rimasto estraneo alla fase ideativa e preparatoria della condotta, riconducibile esclusivamente dall'. , come emerso in primo grado. Conferma di ciò si trae anche dallo stupore e dal disagio manifestati dal alla presenza della quando si rese conto che la cena era stata fissata durante l'orario di servizio e non termine dello stesso. Da tale elemento e da tutti gli altri emersi dall'istruttoria dibattimentale il Collegio ritiene che sorga un serio e fondato dubbio sulla volontà del di porre in essere la condotta in contestazione, laddove l'elemento psichico del reato deve essere inteso come libera determinazione a tenere un comportamento differente, sia al momento dell'interruzione del servizio sia al termine dello stesso, allorquando si doveva compilare il foglio di servizio rispetto alle quali attestazioni la sosta non integrava una deviazione evidente e illegittima in rispetto all'itinerario fra il luogo di partenza e quello di arrivo del nuovo servizio programmato. Ovviamente, il dubbio sulla sussistenza dell'elemento costitutivo in parola è ulteriormente rafforzato dalla valutazione della diversità di grado, di funzione e di età fra l' capopattuglia, ed il suo sottoposto

Ne consegue che, alla luce di tutte le considerazioni da ultimo svolte, emergono dubbi sull'integrazione dell'elemento soggettivo in capo al che, pertanto, ferma rimanendo la possibile coimputato valutazione del relativo comportamento in sede disciplinare, deve essere mandato assolto dal reato contestatogli in concorso con l' perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 530, 2º comma, c.p.p. Con il secondo motivo di censura gli appellanti si sono doluti della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 48, u.c., c.p.m.p. La doglianza è priva di pregio. Dall'esame degli atti acquisiti al dibattimento non emerge, infatti, alcun elemento specifico dal quale trarre il convincimento che si possa ritenere un militare di ottima condotta o di provato valore. Ulteriore conferma dell'insussistenza di puntuali elementi sintomatici di tali qualità è costituita dalla genericità dei motivi di appello sul punto, con i quali il difensore si è limitato ad affermare che trattasi di militari di giovane età dal comportamento altamente professionale e conforme alle prescrizioni, asserzioni che, evidentemente, non possono fondare il giudizio invocato. Sicché anche il secondo motivo va disatteso riguardo alla posizione dell' In definitiva, il va assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato, ai sensi del 2° comma, c.p.p. mentre la decisione impugnata va confermata nel resto, ad eccezione del ritenuto concorso fra ed il che, in conseguenza dell'assoluzione del predetto, va escluso, come da dispositivo.

1

•.	In applicazione dell'art. 544 c.p.p., il termine per il deposito della	==
· .	sentenza viene fissato al 15 dicembre 2011.	5 9
	P.Q.M.	
	visti ed applicati gli artt.261 c.p.m.p.; 592, 597, 598, 605 e 530 2° comma,	
	cpp, in parziale	
	RIFORMA	
	della decisione impugnata	
	ASSOLVE	
-	dal reato di violata consegna in concorso ascrittogli	**
	perché il fatto non costituisce reato e, per l'effetto, esclude il concorso	
2	relativamente all'imputazione a carico dell'	5048 675 - W
	CONFERMA	
	nel resto.	2.1
	CONDANNA	
	al pagamento delle spese del secondo	
- 27	grado di giudizio.	19
	Visto l'art. 544 cpp	
	FISSA	
	Per il deposito della sentenza il termine del 15 dicembre 2011.	
	Cosi deciso in Roma l'8 novembre 2011.	
-	Il Giudice estensore Il Presidente	0
	Stefano PALAZZI Vito Nicolo DIANA	

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO In sede gludiziaria militara Alessandra lacuzzi

La presente sentenza

è divenuta irrevocabile il ... 2 mares 2012

IL FUNZIONARIO AMEGINISTRATIVO
in sede giudiziario militaro
Alersandra Inchazi